



# Elba Assicurazioni S.p.A.

## POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONE



\* 3 0 0 1 1 7 8 9 6 9 \*

Garanzia fideiussoria n. **1178969** Codice controllo **91** Rilasciata da: Agenzia di **WHOLESALE & SILO SRL - Genova**  
Cod. **115** Prov. **GE** Subag. **0** Codice rischio **132**

Contraente (Obbligato Principale) **SE.AM. S.R.L.** C.F. / P.Iva **01860550548 / 01860550548**

Sede **CITTA' DI CASTELLO** Indirizzo **VIA ETRURIA 12 - FRAZ. TRESTINA** Cap **06012** Prov. **PG**

Ente Garantito **REGIONE TOSCANA** C.F. / P.Iva  
Comune **FIRENZE** Indirizzo **VIA DI NOVOLI 26** CAP **50127** Prov. **FI**

Durata del contratto Effetto **15 / 1 / 2018** Scadenza **29 / 3 / 2026**  
anni **8** e giorni **75** Proroghe Decorrenza proroghe  
**Premio unico** (vedi art. 1 delle CGA)

### Oggetto dell'assicurazione

La Società Elba Assicurazioni S.p.A., domiciliata in Milano (MI), Via Mecenate N.90, in seguito denominata Società, alle condizioni di legge ed a quelle generali e particolari previste dalla presente polizza, garantisce l'Ente Garantito, fino alla concorrenza dell'importo garantito, il risarcimento dei danni che gli derivassero dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente verso l'Ente Garantito per la causale riportata nella "Garanzia Prestata".

### Garanzia Prestata

VEDASI TESTO ALLEGATO

€ **418.330,09** al tasso lordo **0,392%**  
Euro **quattrocentodiciottomilatrecentotrenta/09**

### Condizioni Particolari

=====

Sono operanti i seguenti allegati: **GE CO**

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale euro
<b>PREMIO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>PROROGHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(vedi art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

Dichiaro di aver ricevuto oggi 16/1/2018 l'importo di € **13.500,00** a favore di ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.

L'ESATTORE

Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il **15/1/2018**



# POLIZZA FIDEIUSSORIA NUMERO 1178969

Per cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici (ai sensi della Legge 10.6.1982, n. 348 -G.U. del 14.6.1982, n. 161)

**Definizioni:** Ditta obbligata (Contraente) L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fidejussore. Ente garantito (Beneficiario) Il beneficiario della garanzia.  
Società L'Elba Assicurazioni S.p.A.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### RAPPORTI CON L'ENTE GARANTITO

Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal contraente nei confronti dell'Ente garantito e specificati nella causale retroindicata è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, la sottoscritta Società con la presente si costituisce fideiussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza dell'importo garantito precisato nel frontespizio, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi.

La Garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere, in nessun caso, opposto all'Ente garantito.

La Società verserà, a semplice richiesta scritta dell'Ente garantito ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del Contraente, nei limiti del massimale di garanzia.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico dell'Ente garantito.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della presente polizza.

### RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

#### Art. 1 - Durata-Calcolo del premio-Supplementi di premio

Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi del successivo art. 2, in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla Società.

In caso di maggior durata e, comunque fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel successivo art.2, lo stesso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella Eventuali proroghe.

#### Art. 2 -Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito con annotazione di svincolo;
- oppure una dichiarazione dell'Ente garantito che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 1, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

Il Contraente

SE. AM. S.r.l.

Servizi Ecologici



ELBA ASSICURAZIONI  
ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.  
AG.115 WHOLESALE & SILO SRL

### APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli: 3 (Deposito cautelativo); 4.(Rivalsa - Surrogazione - rinuncia alle eccezioni comprese quelle di cui all'art. 1952 C.C.); 7 (Foro Competente).

Il Contraente

SE. AM. S.r.l.  
Servizi Ecologici

### INFORMATIVA PRECONTRATTUALE E AUTORIZZAZIONE ALLE COMUNICAZIONI ANCHE CON TECNICHE A DISTANZA

Il Contraente dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione della polizza le condizioni di assicurazione quale Informativa precontrattuale ai sensi e agli effetti dell'art. 30 del Reg. ISVAP n. 35 del 26/05/2010 e di autorizzare specificatamente, ai sensi e agli effetti dell'art. 38 del Reg. Isvap n. 35 del 26/05/2010 e del Reg. IVASS n. 8 del 03/03/2015, le comunicazioni anche mediante tecniche a distanza.

Il Contraente

SE. AM. S.r.l.  
Servizi Ecologici

### CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI COMUNI E SENSIBILI

Ai fini degli artt. 23, 26 e 43 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manifesto specifico consenso al trattamento anche consistente nel trasferimento e nella comunicazione alle categorie di soggetti terzi specificati nella informativa, dei miei dati personali ed, eventualmente, anche di quelli sensibili e al trasferimento dei dati di cui sopra all'estero, anche verso Stati non appartenenti all'Unione Europea; che siano strettamente finalizzati all'esercizio dell'impresa organizzata per fornire i servizi assicurativi oggetto di contratti che mi riguardano e avvengono in conformità dell'informativa resami da Elba Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come riportata nell'allegato relativo alla tutela dei dati personali (Mod. ELB97 - Edizione 04/2011). Prendo atto che senza il presente consenso, Elba Assicurazioni S.p.A. NON POTRA' FORNIRMI in tutto o in parte i servizi e/o prodotti assicurativi oggetto del presente contratto.

Luogo e data WHOLESALE & SILO SRL - Genova, 15/1/2018

Il Contraente

SE. AM. S.r.l.  
Servizi Ecologici

Inoltre NON ACCONSENTO, al trattamento dei miei dati comuni da parte di Elba Assicurazioni S.p.A. o di altre società del Gruppo (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), per iniziative di informazione e promozione commerciale di propri prodotti e servizi e per rilevazioni sulla qualità del servizio e dei bisogni della clientela. Sono consapevole che il consenso è del tutto FACOLTATIVO

Luogo e data WHOLESALE & SILO SRL - Genova, 15/1/2018

Il Contraente

SE. AM. S.r.l.  
Servizi Ecologici



# Elba Assicurazioni S.p.A.

ALLEGATO GE

POLIZZA 1178969 Agenzia 115 - WHOLESALE & SILO SRL - Data di emissione 15/1/2018

Contraente **SE.AM. S.R.L.**

C.F./P.I. **01860550548 / 01860550548**

Fideiussione a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività dell'impianto di stoccaggio/trattamento/recupero di rifiuti

Premesso

- che la Società/Ditta SE.AM. S.R.L. (codice fiscale 01860550548), domiciliata in VIA ETRURIA 12 – FRAZIONE TRESTINA - 06018 CITTA' DI CASTELLO PG (denominata in seguito AZIENDA STIPULANTE) ha ottenuto dalla Regione Toscana (Ente Garantito) proroga sino 29.03.2024 della scadenza dell'A.I.A. rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Provvedimento Dirigenziale n. 63/EC del 29.03.2012, successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. 106/EC del 01.07.2013 della Provincia di Arezzo, relativa alla gestione dell'impianto per eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Comune di Monterchi, Località Pantaneto. - Ridefinizione durata a sensi del D.Lgs n. 46/2014.

- che il rinnovo / adeguamento dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione dell'impianto è subordinata, ai sensi della normativa vigente, alla presentazione di idonea garanzia finanziaria nell'interesse della AZIENDA STIPULANTE, a copertura delle eventuali spese necessarie, che saranno sostenute dalla Pubblica Amministrazione (Ente garantito), comunque inerenti o connesse a eventuali operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (incluso il trasporto), comprese la bonifica, il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, verificatosi nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

ciò premesso

la Società ELBA ASSICURAZIONI SPA, abilitata al rilascio di cauzioni e autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982 n. 348, con sede in Via Mecenate 90 MILANO (MI), codice fiscale n. 05850710962 con la presente polizza alle condizioni che seguono si costituisce fideiussore dell'AZIENDA STIPULANTE e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge a favore della Regione Toscana, fino a concorrenza dell'importo massimo di € 418.330,09 (euro quattrocentodiciottomilatrecentotrenta/09) a garanzia di quanto precisato nella premessa.

## CONDIZIONI GENERALI DI FIDEIUSSIONE

Rapporti con l'Ente garantito

### Art. 1 - Durata della Polizza

La validità e l'efficacia della Polizza fideiussoria decorre dalla data di emissione della stessa ed è uguale alla durata residua dell'autorizzazione, aumentata di due anni, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni dell'AZIENDA STIPULANTE derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione.

Lo svincolo anticipato avverrà solo su esplicita comunicazione dell'Ente garantito. Ogni clausola contraria, comunque intervenuta tra la SOCIETÀ e L'AZIENDA STIPULANTE, è nulla, così come quelle che impongono alla Regione Toscana, termini, condizioni, limitazioni o decadenze di qualsiasi genere per l'attivazione della garanzia prestata; è altresì nulla ogni contraria clausola che imponga la preventiva escussione del debitore.

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi di premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito.

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

### Art. 2 - Delimitazione della garanzia

La SOCIETÀ si costituisce fideiussore dell'AZIENDA STIPULANTE e dei suoi obbligati solidali ai sensi della legge per le somme che questi fossero tenuti a corrispondere all'Ente garantito per la copertura delle spese necessarie comunque inerenti o connesse a eventuali operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (incluso il trasporto), comprese la bonifica, il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, verificatosi nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

### Art. 3 - Pagamento del risarcimento

La SOCIETÀ è obbligata a versare a semplice richiesta dell'Ente garantito e senza opporre eccezione alcuna, le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. Il pagamento sarà eseguito dalla società entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della richiesta alla società medesima

### Art. 4 – Surrogazione

Mod. ELB99 - Ed. 01/08

Pag. 1 di 3

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE



Elba - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.  
Sede Sociale e Direzione Generale: Via Mecenate, 90 - 20138 Milano (MI) Tel. 02 92885700 Fax 02 92885749  
Cap. Soc. Euro 6.680.000,00 - C.F./Partita IVA n. 05850710962 - R.E.A. 1878095  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008, iscrizione Albo delle Imprese n. 1.00167  
www.elbassicurazioni.it - www.elbassicurazioni.com - elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it



# Elba Assicurazioni S.p.A.

ALLEGATO GE

POLIZZA 1178969 Agenzia 115 - WHOLESALE & SILO SRL - Data di emissione 15/1/2018

Contraente **SE.AM. S.R.L.**

C.F./P.I. **01860550548 / 01860550548**

La SOCIETÀ è surrogata nei limiti delle somme pagate all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso l'AZIENDA STIPULANTE ed obbligati solidali ed aventi causa ai sensi di legge

## Art. 5 - Forma delle comunicazioni o notifiche alla SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni o notifiche alla SOCIETÀ dipendenti dalla presente polizza dovranno essere fatte con lettera raccomandata e Posta Elettronica Certificata forma ufficiale delle comunicazioni della Regione Toscana, alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa

## Art. 6 – Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui ha sede l'Ente Garantito.

## Rapporti con l'Azienda stipulante

## Art. 7 - Durata - Calcolo del premio – Supplementi

L'AZIENDA STIPULANTE all'atto della stipula della polizza ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione della garanzia: in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di maggior durata e comunque fino a quando la fidejussione non sarà stata liberata dalla Regione Toscana, l'AZIENDA STIPULANTE è tenuta al pagamento dei supplementi di premio.

Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella di 'liquidazione del premio'

## Art. 8 – Rivalsa

L'AZIENDA STIPULANTE si impegna a rimborsare alla SOCIETÀ, a semplice richiesta tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente fidejussione per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 del C.C.

## Art. 9 - Deposito cautelativo

Nei casi previsti dall'art. 1953 del C.C. la SOCIETÀ può pretendere che L'AZIENDA STIPULANTE provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero prestare altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso

## Art.10 - Imposte e tasse

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri, stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla fidejussione ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'AZIENDA STIPULANTE anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla SOCIETÀ

## Art. 11 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni o notifiche alla SOCIETÀ, dipendenti dalla presente fidejussione, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della fidejussione stessa.

## Art. 12 – Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui ha sede l'Ente Garantito.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le pattuizioni di cui agli articoli seguenti:

- Art. 1 – Durata della polizza
- Art. 3 – Pagamento del risarcimento
- Art. 6 – Foro competente

Mod. ELB99 - Ed. 01/08

Pag. 2 di 3

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE



Elba - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.  
Sede Sociale e Direzione Generale: Via Mecenate, 90 - 20138 Milano (MI) Tel. 02 92885700 Fax 02 92885749  
Cap. Soc. Euro 6 680 000,00 - C.F./Partita IVA n. 05850710962 - R.E.A. 1878095

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008, iscrizione Albo delle Imprese n. 1.00167  
www.elbassicurazioni.it - www.elbassicurazioni.com - elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it



# Elba Assicurazioni S.p.A.

ALLEGATO GE

POLIZZA 1178969 Agenzia 115 - WHOLESALE & SILO SRL - Data di emissione 15/1/2018

Contraente **SE.AM. S.R.L.**

C.F./P.I. **01860550548 / 01860550548**

Art. 8 - Rivalsa  
Art. 9 - Deposito cautelativo  
Art. 12 - Foro competente

Il Contraente

**SE.AM. S.R.L.**  
Servizi Ecologici

Elba Assicurazioni S.p.A.

**ELBA ASSICURAZIONI**  
AG.115 WHOLESALE & SILO SRL





# Elba Assicurazioni S.p.A.

ALLEGATO CO - DICHIARAZIONE DI FIDEIUSSIONE

Polizza n. 1178969 Agenzia 115 - WHOLESALE & SILO SRL - Data di emissione 15/1/2018

A completamento delle condizioni di assicurazione, si conviene di inserire in polizza la seguente «Condizione Particolare».

Gli obblighi ed oneri che incombono al Contraente **SE.AM. S.R.L.**

Sede **CITTA' DI CASTELLO**

Indirizzo **VIA ETRURIA 12 - FRAZ. TRESTINA**

CAP **06012** PR **PG**

in dipendenza della stipulazione della polizza sopraindicata, vengono parimenti assunti, solidamente con la Ditta predetta, dai seguenti coobbligati:

N. Ragione Sociale	Sede	PR Codice Fiscale/P.Iva
1 ORECCHIUTO ADRIANO	CITTA' DI CASTELLO	PG RCCDRN76L27G964X /
2 ORECCHIUTO FRANCESCO	CITTA' DI CASTELLO	PG RCCFNC74D05G964V /
3 ORECCHIUTO FERDINANDO	UMBERTIDE	PG RCCFDN56L30F839L /

i quali si obbligano per sé, propri eredi ed aventi causa a tenere indenne Elba Assicurazioni S.p.A. (ed eventuali Coassicuratrici) da ogni pagamento che essa (od esse) dovesse effettuare in relazione alla suindicata polizza fidejussoria impegnandosi inoltre a garantire il pagamento degli eventuali premi suppletivi di proroga dovuti su detta polizza, della quale i sottoscritti dichiarano espressamente di conoscere e di accettare tutte le Condizioni Generali e Particolari.

I sottoscritti riconoscono che la presente fidejussione rimarrà efficace finché Elba Assicurazioni S.p.A. (ed eventuali Coassicuratrici) sarà (-anno) stata completamente liberata dagli obblighi assunti con la polizza suindicata e rinunciano espressamente sia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C. C. che ad avvalersi dei diritti e termini previsti dagli artt. 1945, 1950, 1952, 1955, 1956 e 1957 del Codice Civile.

Si obbligano, infine, a rimborsare le somme di cui risultasse creditrice Elba Assicurazioni S.p.A. (ed eventuali Coassicuratrici) - anche per eventuali tasse, soprattasse e penalità per la registrazione del presente atto - a semplice richiesta e senza riserva alcuna.

In caso di controversia viene stabilita l'esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

1)   
2)   
3)

Il Contraente  
(per presa conoscenza)

SE.AM. S.R.L.  
Servizi Ecologici

Visto per l'autenticità delle firme dei  
Coobbligati, in quanto raccolte in mia  
presenza previa esibizione del documento  
d'identità.

